



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 ottobre 2007  
(OR. en)**

**14355/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0217 (CNS)**

**AGRI 347  
AGRISTR 17  
ELARG 104**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 12 ottobre 2007  
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante  
Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 594 definitivo.

All.: COM(2007) 594 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.10.2007  
COM(2007) 594 definitivo

2007/0217 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della  
Romania**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

L'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha fissato, nella sezione IV, il contributo finanziario della Comunità a favore dello sviluppo rurale all'85% per le misure agroambientali e di benessere animale e all'80% per tutte le altre misure.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha modificato l'*acquis* su cui si erano basati i negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania. L'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto una nuova architettura finanziaria, in virtù della quale i tassi di cofinanziamento non sono più fissati a livello di misura, ma a livello di asse.

Di conseguenza, la decisione 2006/664/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, ha adattato l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania sostituendo il testo esistente con un paragrafo che introduce il sostegno finanziario a livello di asse.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, reca una ripartizione finanziaria indicativa per asse e per misura, compresa la misura "complementi ai pagamenti diretti".

La misura "complementi ai pagamenti diretti" è stata istituita dall'atto di adesione per trasferire una modesta percentuale di risorse dal secondo al primo pilastro della PAC per gli anni 2007, 2008 e 2009. Trattandosi di un trasferimento al primo pilastro, tale misura non rientra nell'architettura dei quattro assi di sviluppo rurale e quindi non è coperta dai tassi di cofinanziamento per asse attualmente fissati nell'atto di adesione. Si dovrebbe tuttavia mantenere un tasso di cofinanziamento massimo dell'80%, come previsto originariamente per questa misura nell'atto di adesione.

Occorre pertanto adattare l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania precisando che la partecipazione finanziaria massima della Comunità alla misura "complementi ai pagamenti diretti" è pari all'80%, come per gli assi 1 e 3 e per l'assistenza tecnica. Il tasso di cofinanziamento per l'asse 2 è stato fissato all'82% dalla decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania. L'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa all'80% il tasso di cofinanziamento per l'asse 4.

I principi guida seguiti nell'elaborare il presente adattamento mirano a rispettare la natura e i principi fondamentali dei risultati dei negoziati di adesione e a limitare gli adattamenti allo stretto necessario.

La presente proposta non comporta alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>2</sup> fissa i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità a livello di asse.
- (2) L'allegato VIII, sezione IV, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, modificato dalla decisione 2006/664/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania<sup>3</sup> stabilisce, in deroga all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, le percentuali per asse del sostegno comunitario allo sviluppo rurale concesso alla Bulgaria e alla Romania a carico del FEASR. Dette percentuali sono rispettivamente dell'80% per gli assi 1 e 3 e per l'assistenza tecnica e dell'82% per l'asse 2.
- (3) I tassi di cofinanziamento fissati per asse non sono applicabili agli importi che possono essere erogati, ai sensi dell'allegato VIII, sezione I, parte E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, agli agricoltori aventi diritto ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali complementari a norma dell'articolo 143 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag. ...

<sup>2</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

<sup>3</sup> GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4.

norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>4</sup>.

- (4) La partecipazione finanziaria massima della Comunità ai “complementi ai pagamenti diretti” deve essere specificata anche ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>5</sup>, il quale prevede, all’allegato II, una ripartizione finanziaria indicativa per asse e per misura, compresa la misura “complementi ai pagamenti diretti”.
- (5) Al fine di salvaguardare i risultati dei negoziati di adesione e la coerenza del regime dei tassi di cofinanziamento in seguito agli adeguamenti tecnici apportati ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale, la partecipazione finanziaria massima della Comunità ai “complementi ai pagamenti diretti” deve essere fissata in percentuale identica a quella degli assi 1 e 3 e dell’assistenza tecnica,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, la sezione IV è sostituita dalla seguente:

“In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’80% per gli assi 1 e 3, per l’assistenza tecnica e per i complementi ai pagamenti diretti.

In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’82% per l’asse 2.”

#### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>4</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

<sup>5</sup> GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8).